

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE, CONSULENZA DEL LAVORO E SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL PERSONALE – CIG 90674876FB

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra

FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE, con sede in Roma, Via Santa Croce in Gerusalemme 63, C.F. e P.IVA 97311470583, in persona del legale rappresentante, (in seguito “**FONDARTIGIANATO**”, “**FONDO**”, o “**Stazione appaltante**”)

e

[...] con sede legale in [...] Via [...] iscritta al Registro delle Imprese di [...] al numero REA [...], codice fiscale e Partita IVA [...] in persona del legale rappresentante *pro tempore* [...], nato a [...] il [...] domiciliato per la carica presso la sede della Società (in seguito “**Affidatario**” o “**Appaltatore**”)

PREMESSO CHE:

(A) Con bando pubblicato in data (Allegato 1) FONDARTIGIANATO ha indetto una procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza fiscale, consulenza del lavoro e supporto nella gestione del personale. CIG N. 90674876FB, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, D. Lgs. n. 50/2016;

(B) Entro il termine di scadenza hanno risposto presentando offerte i seguenti concorrenti: [...];

(C) A seguito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche compiuta dalla commissione giudicatrice e della verifica della documentazione amministrativa è risultata aggiudicataria [...] (l’”**Offerta**”, Allegato 3);

(D) in data [...], FONDARTIGIANATO ha approvato l’aggiudicazione a favore dell’Appaltatore sulla base dell’Offerta da quest’ultimo presentata.

(E) La Stazione Appaltante ha svolto le dovute verifiche sul possesso dei requisiti necessari da parte dell’Appaltatore, verificando in particolare la veridicità delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione presentate in gara;

(F) l’Affidatario è titolare della seguente polizza assicurativa per responsabilità professionale _____ per un massimale non inferiore ad _____

(G) FONDARTIGIANATO ha nominato quale Responsabile dell'Esecuzione del Contratto il Signor [...];

(H) L'Affidatario ha nominato quale Responsabile dell'Esecuzione del Contratto il Signor [...]

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

* * *

1. PREMESSE E ALLEGATI

1.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto le premesse, gli atti ed i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, nonché gli allegati al presente Contratto, ivi inclusi i documenti ad essi a loro volta allegati.

1.2. L'esecuzione del presente Contratto è regolata:

a) dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) dalla *lex specialis* di gara;

c) dal Codice Civile per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

* * *

2. OGGETTO

2.1. Con la stipula del presente Contratto, Fondartigianato affida all'Affidatario, che accetta, lo svolgimento delle attività oggetto del **Capitolato Tecnico**, il tutto come meglio indicato e descritto nell'Offerta tecnico-economica che costituiscono parte integrante del presente Contratto.

2.2 Il servizio oggetto del presente contratto consiste nell'assistenza e consulenza in materia fiscale e in materia del lavoro nonché nel supporto nella gestione del personale di cui ha necessità FONDARTIGIANATO per l'espletamento della propria attività istituzionale.

In particolare, il suddetto servizio comprenderà l'attività di assistenza e consulenza fiscale e del lavoro, l'elaborazione dei cedolini paga e dei contributi con i conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili, la gestione dei documenti e degli adempimenti connessi.

Il servizio deve essere strutturato in modo da assicurare la gestione contemporanea di una pluralità di richieste di consulenza e garantire risposte tempestive alle problematiche che verranno sottoposte. A tal fine, è richiesta una disponibilità quotidiana per eventuali

consultazioni e la presenza a tutte le riunioni che si renderanno necessarie presso la sede di FONDARTIGIANATO per l'esame e l'analisi di eventuali problematiche.

2.3 Si indicano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le principali attività comprese nell'oggetto dell'affidamento.

In particolare, il servizio di assistenza e consulenza fiscale consisterà nelle seguenti attività:

- Conferma/controllo dei dati IRAP sul calcolo effettuato dal Fondo;
- Dichiarazione IRAP;
- Dichiarazione mod. 760;
- Dichiarazione mod. 770 lavoratore autonomo;
- Gestione dell'invio di tutte le dichiarazioni comprese quelle elaborate dal consulente del lavoro per i dipendenti;
- Attività con società di revisione;
- Consulenza fiscale diversa;
- Versamento F24;
- Consulenza telefonica ed altro;
- Gestione/versamento dell'IMU-TASI;
- Rapporti con gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate per gestione pratiche;

Il servizio di assistenza e consulenza del lavoro e di supporto nella gestione del personale consisterà nelle seguenti attività:

- Assunzione dipendenti/collaboratori con uffici competenti;
- Cessazione dipendenti/collaboratori con uffici competenti;
- Elaborazione prospetti di calcolo costo azienda per lavoratore;
- Elaborazione cedolini;
- Elaborazione prospetti per contabilità mensile del Fondo;
- Elaborazione prospetti per contabilità del Fondo a fine esercizio;
- Gestione previdenza complementare dei dipendenti;
- Gestione assistenza sanitaria dei dipendenti;
- Autoliquidazione INAIL;
- Elaborazione ed invio UNIAMENS;

- Rapporti con INPS/Agenzia delle Entrate e altri enti per la gestione dell'annullamento delle pratiche;
- Dichiarazione mod. 770 lavoratore dipendente
- Gestione, elaborazione e trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei modelli CU per dipendenti e lavoratori autonomi;
- Consulenza telefonica ed altro.

* * *

3. OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

3.1 L'Appaltatore si impegna alla piena e incondizionata osservanza delle condizioni contenute nel presente Contratto e nei relativi allegati, nonché nella documentazione di gara.

3.2 Per tutto quanto non previsto e/o non specificato nel Contratto, l'Appalto è soggetto all'osservanza della normativa applicabile in materia di appalti pubblici di servizi.

* * *

4. IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo del contratto è pari a euro [...], oltre IVA.

* * *

5. DURATA DEL CONTRATTO

L'affidamento avrà durata pari a 3 (tre) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

FONDARTIGIANATO, si riserva, inoltre, di prorogare, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. Fermo quanto sopra, l'affidatario sarà, comunque, tenuto, anche oltre la scadenza, a completare tutte le attività oggetto di affidamento avviate o affidate antecedentemente alla data di scadenza dell'incarico.

6. COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO

6.1 L'offerta tecnica dovrà indicare le risorse umane componenti il Gruppo di lavoro, le quali dovranno possedere, **pena la non ammissione**, i seguenti requisiti:

- 1) Una figura iscritta all'albo dei commercialisti ed esperti contabili da almeno 10 anni;

- 2) Una figura, distinta da quella indicata sub 1), iscritta all'albo dei consulenti del lavoro o comunque abilitata all'esercizio della professione di consulente del lavoro da almeno 10 anni.

L'appaltatore deve garantire all'interno della propria struttura la presenza di due figure professionali distinte, entrambe con esperienza decennale e, pertanto, o un dottore commercialista e un consulente del lavoro o un dottore commercialista e un soggetto comunque abilitato allo svolgimento della professione di consulenza del lavoro.

In caso di studi professionali, ove il titolare dimostri il possesso dell'iscrizione ad uno solo dei citati albi professionali, almeno 1 dei dipendenti/collaboratori dovrà essere iscritto all'altro albo da almeno 10 anni.

6.2 L'Affidatario dovrà in ogni caso svolgere le prestazioni oggetto di affidamento per il tramite di tutti i componenti del Gruppo di lavoro indicato nella propria Offerta Tecnica.

6.3 Nel caso in cui l'Affidatario debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione alla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di approvare la nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. L'Affidatario, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.

L'Affidatario riconosce alla Stazione appaltante la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte della Stazione Appaltante di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.

6.4 In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

* * *

7. VERIFICA DI CONFORMITÀ

7.1 La Stazione appaltante mediante il Responsabile dell'esecuzione del contratto si riserva la facoltà di procedere trimestralmente alla verifica di conformità del servizio

rispetto a quanto indicato nell'Offerta e nel presente Capitolato Tecnico, fermo restando che il Responsabile conserva sempre la facoltà di procedere alla verifica ogni qual volta lo ritenga opportuno. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto verificherà che le prestazioni contrattuali siano correttamente eseguite, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini del contratto.

7.2. Nel caso in cui dalle verifiche emergano difformità, la Stazione Appaltante procederà alla richiesta di ripristino delle condizioni non conformi con spese interamente a carico dell'Appaltatore, assegnando un termine per l'adempimento.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provvedesse, nel termine assegnato, alla regolarizzazione del Servizio, la Stazione Appaltante potrà sospendere il pagamento del corrispettivo e qualora la regolarizzazione si protragga per oltre 30 giorni dal termine assegnato, potrà risolvere il contratto.

* * *

8. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

8.1 La fatturazione del corrispettivo spettante per l'esecuzione del servizio avverrà con fatture trimestrali posticipate, di uguale importo.

Le fatture dovranno riportare il nome del Referente del FONDO, dovranno essere spedite dall'appaltatore all'indirizzo PEC _____ e dovranno contenere, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo gara (CIG). Qualora le fatture non vengano emesse secondo quanto previsto dal presente articolo, i termini di pagamento decorreranno da quando le fatture stesse saranno state regolarizzate.

Il Committente provvederà al pagamento solo dopo aver constatato la regolarità e la buona esecuzione del servizio reso e aver verificato la rispondenza di quanto realizzato con le previsioni contenute nei documenti contrattuali. La liquidazione avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura mediante accredito su conto corrente bancario intestato all'Affidatario. Tale modalità di pagamento, nonché le coordinate bancarie, dovranno sempre essere indicate sulle fatture.

8.2 Il Fondo effettuerà il pagamento in favore dell'Affidatario esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su uno o più conti correnti bancari o

postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., domiciliate nel paese di residenza dell’Affidatario stesso, dedicati, anche non in via esclusiva.

Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010, l’Affidatario comunicherà al Fondo gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

I pagamenti saranno pertanto effettuati a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni sui predetti conti correnti dedicati, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza del Fondo da ogni responsabilità conseguente.

8.3 L’Affidatario, a pena di nullità assoluta, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 co. 8 della Legge n. 136/2010.

Ferma la clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 16, costituisce motivo di risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, anche l’effettuazione delle transazioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG).

8.4 Ogni rata di pagamento rimarrà comunque subordinata al rispetto, da parte dell’Affidatario, di tutte le clausole e di tutti gli oneri indicati nel Contratto e nei relativi allegati, anche ove non espressamente indicato, nonché alla previa acquisizione del benessere al pagamento da parte del Responsabile dell’Esecuzione. In particolare, il pagamento è subordinato a tutte le verifiche di legge, nonché alla previa acquisizione del DURC dell’Affidatario.

Il mancato rispetto di tali clausole potrà, pertanto, comportare la sospensione parziale o totale dei pagamenti, nonché l’applicazione di detrazioni parziali o totali.

* * *

9. REVISIONE PREZZI

Sulla base dell’attenta valutazione di tutti i possibili costi dell’Appalto, le parti convengono che, in deroga alle disposizioni dell’articolo 1664 del codice civile, il corrispettivo pattuito non possa in alcun caso essere soggetto a revisione e variazione,

neppure in caso di aumenti del costo della manodopera e/o delle materie prime di qualsiasi entità.

* * *

10. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

10.1 L'Appaltatore si impegna a eseguire l'Appalto a perfetta regola d'arte, nel rigoroso rispetto dei termini pattuiti e di ogni previsione del Contratto, osservando la massima diligenza professionale e garantendo i più elevati livelli qualitativi e tecnici del settore, secondo le prescrizioni previste dal presente Contratto, dall'Offerta dell'Appaltatore.

10.2 L'Appaltatore opererà in assoluta autonomia imprenditoriale, con propria organizzazione di mezzi e di personale e con gestione a proprio rischio, in conformità con quanto previsto nel presente Contratto e relativi Allegati, nonché in conformità con le eventuali ulteriori specifiche ed istruzioni che potranno essere comunicate in corso d'opera e con le norme di legge applicabili.

10.3 Con la stipulazione del Contratto, l'Appaltatore espressamente riconosce e dichiara, assumendosene tutte le responsabilità e gli oneri economici relativi avendoli attentamente valutati nell'offerta e nel corrispettivo:

- (a) di avere tenuto conto nella valutazione e determinazione del corrispettivo di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto e di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'esecuzione dell'Appalto;
- (b) di avere adeguata esperienza nell'esecuzione di contratti analoghi, per tipologia e valore, a quelli oggetto di Appalto e di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari allo svolgimento delle prestazioni;
- (c) di osservare scrupolosamente tutte le norme di legge e i regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- (d) di impegnarsi conseguentemente a manlevare immediatamente e incondizionatamente il Committente da qualsiasi responsabilità, anche indiretta, e da ogni azione legale e/o giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei suoi confronti in relazione al Servizio; tale impegno include l'obbligo dell'Appaltatore di intervenire, se non già chiamato in garanzia, in qualsiasi tipo di procedimento o causa giudiziaria iniziata da qualsiasi terzo ai danni del Committente in relazione al Servizio;
- (e) di osservare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi riguardanti il trattamento economico, contributivo e

normativo, le assicurazioni sociali, la tutela e l'assistenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

* * *

11. TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

11.1 L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, retribuzione, assicurazione, previdenza e assistenza dei propri lavoratori, intendendosi manlevato il Committente da ogni responsabilità al riguardo.

11.2 In particolare, l'Appaltatore si obbliga ad applicare ai propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti e applicabili alla data della stipulazione del presente Contratto – anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione – in relazione alla qualifica professionale impiegata ed alla località di svolgimento delle singole prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni dei citati contratti collettivi di lavoro. L'Appaltatore si obbliga altresì al versamento di tutti gli oneri contributivi e previdenziali e, comunque, di ogni altro onere e/o contributo previsto dalla legge con riferimento al proprio personale.

11.3 Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del presente Contratto, il RUP procederà a invitare per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere entro 15 giorni. Decorso tale termine, la Stazione Appaltante procederà direttamente al pagamento a favore dei lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in forza del presente Contratto.

11.4 Nell'ipotesi di inadempimento anche ad uno solo degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi, il Committente, previa comunicazione all'Appaltatore delle inadempienze a essa eventualmente denunciate dalle Autorità competenti, avrà facoltà di sospendere il pagamento del Corrispettivo, fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di regolare esecuzione del Contratto. Il suddetto importo sarà restituito all'Appaltatore, senza alcun onere aggiuntivo, nel momento in cui l'Autorità competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si è uniformato alla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza.

Nel caso in cui l'Appaltatore non si conformi alla normativa il Contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

11.5 Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D. Lgs n. 50/2016, qualora il DURC acquisito dalla Stazione Appaltante segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del presente Contratto, il Committente tratterà dal pagamento del corrispettivo l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

11.6 L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente – nel modo più ampio e completo ed anche dopo la scadenza del presente Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata dal personale impiegato dall'Appaltatore nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.

* * *

12. GARANZIA, CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA

12.1 A garanzia del corretto adempimento delle prestazioni e delle obbligazioni, nessuna esclusa, assunte con il presente Contratto, l'Appaltatore consegna contestualmente alla sottoscrizione dello stesso, la fideiussione rilasciata da [...] per l'importo di Euro [...], pari al 10% del corrispettivo massimo presunto (Allegato 5).

12.2 La cauzione definitiva sarà restituita all'Appaltatore entro 60 (sessanta giorni) dall'ultimo certificato di verifica di conformità redatto dal Responsabile dell'Esecuzione del Contratto a seguito della scadenza del Contratto stesso.

Il Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Affidatario per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

Il medesimo Committente ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi contrattualmente dedotti, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Resta fermo tutto quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

12.3 Il Fondo dà atto altresì che, contestualmente alla stipula del presente Contratto, l’Affidatario produce inoltre polizza assicurativa n. _____ rilasciata da _____ a copertura dei rischi di esecuzione dell’attività professionale in argomento, con massimale pari a Euro _____

* * *

13. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

13.1 L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, durante l’esecuzione del presente Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Committente comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

13.2 L’obbligo di cui al precedente paragrafo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

13.3 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l’Affidatario sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero per ciò derivare.

L’Affidatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Affidatario stessa a gare e appalti, previa comunicazione.

* * *

14. RISOLUZIONE, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, RECESSO

14.1 Il presente Contratto potrà essere risolto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile nel caso di gravi e ripetute inadempienze contrattuali, nel caso di non conformità delle Prestazioni eseguite dall’Affidatario rispetto a quanto indicato nell’Offerta, nel caso di sospensione od interruzione delle attività contrattuali per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore o da inadempimento o da fatto e colpa del Committente; nel

caso di mancato rispetto da parte dell’Affidatario degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale ed assicurativa e dei contratti di lavoro nazionali e locali di riferimento, allorquando la stessa abbia ricevuto dal Committente, a mezzo pec, l’intimazione ad adempiere a quanto necessario che identifichi specificamente i pretesi inadempimenti e la stessa non abbia ottemperato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione del Committente.

14.2 Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, senza necessità di previa diffida e fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico dell’aggiudicatario nei limiti del valore di cui al presente Contratto, nei seguenti casi:

- applicazione delle penali previste per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale;
- subappalto non espressamente autorizzato;
- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- applicazione a carico dell’Affidatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

14.3 Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente. Dalla data di efficacia del recesso l’Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Committente.

Qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, il Committente si obbliga a corrispondere all’Affidatario unicamente gli importi relativi alle prestazioni da questa già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso, nonché le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

* * *

15. PENALI

15.1 L’Affidatario è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e della perfetta esecuzione del servizio nel rispetto delle specifiche e della tempistica previste dal Capitolato e stabilite in sede di offerta.

Il Committente si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli durante l’esecuzione ed ex post circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel

presente Capitolato e nel contratto successivo, senza che l’Affidatario possa nulla eccepire e secondo procedure che verranno stabilite dal Responsabile dell’Esecuzione. L’Affidatario dovrà tenere conto delle valutazioni espresse dal Committente in fase di verifica per il prosieguo della realizzazione del Servizio.

15.2 In caso di ritardo rispetto al termine previsto per l’attivazione del servizio di assistenza e consulenza fiscale, consulenza del lavoro e supporto nella gestione del personale, potrà essere applicata, mediante detrazione sul corrispettivo contrattuale, una penale pari allo 0,3‰ dello stesso corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo. Qualora nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, l’Affidatario compia errori formali e/o sostanziali nella compilazione di dichiarazioni e/o modelli, incorra in omissioni e/o inadempimenti, il Committente potrà applicare, mediante detrazione sul corrispettivo contrattuale, una penale pari allo 1‰ dello stesso corrispettivo contrattuale per ogni richiamo si dovesse rendere necessario.

Nel caso in cui lo stesso non rispetti i termini di legge o non svolga le attività oggetto di affidamento nei tempi e secondo le modalità da esso indicate nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, il Committente potrà applicare, mediante detrazione sul corrispettivo contrattuale, una penale pari allo 0,3‰ dello stesso corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

15.3 Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi sono cumulabili fino al raggiungimento del 10% dell’importo netto contrattuale. Superato tale limite massimo, il Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto senza necessità di preventiva diffida o messa in mora ai sensi dell’art. 1456 del codice civile e dell’art. 14 del presente Capitolato.

L’applicazione delle penali non comporta alcuna limitazione dell’obbligo dell’Affidatario di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all’importo delle penali medesime.

15.4 In caso di inadempimento parziale o totale degli obblighi derivanti dal contratto, imputabili esclusivamente all’Affidatario, il Committente si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle prestazioni che riterrà qualitativamente o quantitativamente difformi a quanto richiesto. Le inadempienze ed irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi, anche a mezzo

posta certificata, all’Affidatario che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della stesa comunicazione, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni; trascorso il tempo suddetto il Committente deciderà nel merito applicando, se del caso, le relative penali con le modalità di cui al presente articolo.

Resta ferma la facoltà del Committente, in caso di mancata esecuzione delle prestazioni contrattuali di ricorrere ad altra impresa, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri sostenuti.

16. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE APPALTO E IN QUELLI DELLA FILIERA

16.1 In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l’Affidatario:

- a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
- b) qualora abbia notizia dell’inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria ed all’art. 3 della legge 136/2010, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all’Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
- c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.

16.2 L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

16.3 In particolare, l'Appaltatore si obbliga:

- a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente appalto, sia attivi da parte dell'Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente di cui all'art. 8;
- b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
- c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1° della legge 136/10;
- e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
- f) a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/2010, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

17. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE

17.1 Resta inteso che qualora l'Appaltatore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.

17.2 L' Appaltatore si impegna a depositare presso la Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve

indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.

17.3 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Stazione appaltante revocherà l'autorizzazione.

17.4 L'Appaltatore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.

17.5 L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante dei danni che dovessero derivare alla per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

17.6 L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

18. SPESE CONTRATTUALI E DISPOSIZIONI GENERALI

18.1 Sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollo, di registrazione e ogni altra spesa connessa al Contratto, ivi compresi gli oneri tributari che per legge non devono gravare sul Committente.

18.2 L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza.

18.3 Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

19. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

19.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito il "GDPR") e della normativa privacy nazionale, le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali verranno trattati nel rispetto delle modalità indicate dal GDPR, il quale prevede, tra l'altro, che i dati siano trattati in modo lecito, corretto, trasparente, adeguato e limitato a quanto necessario per le finalità del presente contratto, esatti ed aggiornati, conservati in forma adeguata.

19.2 Le parti dichiarano che il fondamento giuridico del trattamento dei dati personali è costituito dal presente contratto e che le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto.

Ciascuna parte assicura all'altra parte che i dati personali verranno trattati soltanto da persone autorizzate al trattamento al fine di dare corretta esecuzione al presente contratto e che sono conservati con adeguate misure di sicurezza, compresa la protezione mediante misure tecniche organizzative adeguate da trattamenti non autorizzati o illeciti o dalla perdita, dalla distruzione e dal danno accidentali.

19.3 I dati personali raccolti verranno conservati per il periodo necessario per dare esecuzione al presente contratto e, comunque, per un periodo massimo di due anni dalla cessazione del presente contratto.

Ciascuna parte si dichiara edotta dei diritti sanciti dall'art. 14 del GDPR

20. CODICE ETICO DEL COMMITTENTE

20.1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001, l'Affidatario, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto, si impegna, anche per i propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Committente quale parte integrante del modello adottato ex D.Lgs.

n. 231/2001 che si intende qui integralmente richiamato, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.

20.2 Con la sottoscrizione del presente contratto, pertanto, l’Affidatario dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs.231/01 s.m.i. in materia di responsabilità amministrativa degli enti e aver preso integrale visione del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottati da Fondartigianato, ai sensi del citato D. Lgs.231/01, così come pubblicati sul sito web del Fondo. Tanto premesso, assicurando anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell’art.1381 c.c., si impegna a:

- 1) non commettere alcuna delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i.;
- 2) rispettare, per quanto di propria spettanza nell’esecuzione del contratto/svolgimento del rapporto, i principi e i valori contenuti nel Codice e i protocolli di comportamento previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, come tempo per tempo vigenti;
- 3) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo da indurre o comunque agevolare in qualsiasi modo dipendenti e/o collaboratori di Fondartigianato a violare i principi del Codice e/o le regole stabilite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, come tempo per tempo vigenti.

20.3 L’inosservanza di tali impegni da parte dell’Affidatario costituisce inadempimento contrattuale cui potranno applicarsi le misure disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ferma restando, nei casi più gravi, la facoltà di Fondartigianato di risolvere di diritto il contratto con effetto immediato, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento. In tal caso spetterà all’Affidatario di pretendere esclusivamente il corrispettivo maturato per l’attività regolarmente svolta sino alla data di risoluzione.

20.4 Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l’Affidatario dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni il Committente e, per esso, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali,

che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice Etico.

21. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Contratto le Parti convengono che il foro competente in via esclusiva sarà quello di Roma.

22. ALLEGATI

1. Bando e Disciplinare di gara;
2. Capitolato Tecnico;
3. Offerta tecnica ed economica;
4. DURC;
5. Cauzione definitiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, _____

La Stazione Appaltante

L'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare esplicitamente le clausole di cui al presente Contratto.

L'Appaltatore